

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA**

2021 - 2023

1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta l'aggiornamento per l'anno 2021 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società Opere ed infrastrutture della Sardegna s.r.l. (di seguito anche "OIS s.r.l.") per il triennio 2021 - 2023 (di seguito denominato anche "PTPCT").

La OIS s.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, costituita nel 2018 e con socio unico la Regione Autonoma della Sardegna, che opera con le modalità dell'*in house providing* svolgendo la totalità delle proprie attività nell'interesse e dietro remunerazione del socio unico.

Quanto all'oggetto sociale la OIS s.r.l. ha come primario obiettivo quello di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica o con carattere di urgenza, negli ambiti, secondo le modalità e con gli obiettivi previsti dallo Statuto, dal Piano industriale e dalle delibere della Regione controllante.

La società è amministrata da un Amministratore Unico dotato di tutti i poteri ordinari e straordinari per il perseguimento del fine sociale, salvo quanto riservato per legge e per statuto alla decisione del socio.

Il PTPCT viene predisposto in conformità con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, tenuto conto di quanto previsto dai PNA precedenti ed in considerazione delle specificità organizzative e strutturali della OIS s.r.l. e le peculiarità delle attività istituzionali svolte.

2. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTI

Il PTPCT entra in vigore successivamente all'approvazione dell'Amministratore della Opere e Infrastrutture della Sardegna s.r.l. e viene pubblicato online sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente"; in conformità con la normativa vigente, lo stesso ha una prospettiva triennale e sarà approvato annualmente, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Il presente piano è adottato in ossequio alla normativa vigente ma per l'immediato futuro "OIS s.r.l.", attesa la sua natura di società in totale controllo pubblico, ritiene di adottare il Modello

Organizzativo Gestionale ai sensi del D.lgs. 231/2001, c.d. M.O.G. In particolare, tale scelta è frutto della espressa richiesta del socio unico Regione Sardegna, il quale, attraverso la Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori pubblici, esercita sulla Società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per l'adozione di misure integrative di quelle contenute nel modello di organizzazione e gestione eventualmente adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001. In merito all'obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione a integrazione di quelle contenute nel modello 231, si evidenzia che, nel momento in cui verrà predisposto un documento unico, la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 sostituirà il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e dovrà essere adottato annualmente, secondo le modalità previste. Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento. Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell'ente o di esiti negativi di verifiche sull'efficacia.

3. ANALISI DEL CONTESTO

Come noto, in base alle teorie di risk management, il processo di gestione del rischio di corruzione si suddivide in 3 "macro fasi":

1. analisi del contesto (interno ed esterno),
2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio),
3. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione}.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

Come già accennato nelle premesse, la Società viene chiamata ad occuparsi della realizzazione nel territorio regionale delle opere maggiormente strategiche come individuate dall'esecutivo regionale.

L'esecuzione delle attività affidate dal socio unico alla Società e i relativi rapporti economici sono disciplinati da specifiche convenzioni operative stipulate tra la Società e il socio, nell'ambito della convenzione quadro, approvata con apposita delibera della Giunta regionale, che definisce i principi generali relativi alla realizzazione delle attività, compresi i contenuti del controllo analogo. La Società, in relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.


Sebbene Ois Srl sia stata costituita in una delle forme tipiche previste per le società private, agisce in veste di organismo pubblico e pertanto è tenuta all'applicazione delle procedure, nelle forme dell'evidenza pubblica di cui al D.lgs. n. 50 /2016 s.m.i. per l'individuazione dei soggetti cui affidare l'esecuzione di lavori, servizi e forniture. La Società, in particolare, si propone di acquisire servizi tecnici e servizi di ingegneria e architettura da acquisire attraverso soggetti esterni qualificati, al fine di valorizzare al massimo il contributo specialistico delle libere professioni.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà avvalersi di provvidenze europee, nazionali e regionali, ricorrendo a finanziamenti, contributi, prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo, per lo scopo, ove richieste, garanzie ipotecarie su beni della Società.

Per quanto sopra, è possibile individuare i principali soggetti che interagiscono con la Società:

- R.A.S., principalmente attraverso l'assessorato ai lavori pubblici;
- Amministrazioni pubbliche nazionali e regionali;
- Operatori economici;
- Ordini professionali;
- Consulenti e collaboratori;
- Associazioni / Enti costituiti per la tutela di beni di pubblico interesse (salute, ambiente, tutela del territorio)

Per quanto riguarda il contesto interno, ovvero quanto attiene la propria organizzazione, si rileva la presenza dell'Amministratore Unico, organo di indirizzo politico, mentre il personale dipendente è attualmente composto da un funzionario amministrativo, tre funzionari tecnici ed un assistente amministrativo, i quali provvedono al funzionamento della struttura della Società. Attualmente, non essendo presente una figura dirigenziale, è lo stesso Amministratore Unico a condurre la gestione della società esercitando la funzione di programmazione, raccordo e coordinamento tra gli uffici.



Sebbene la costituzione della Opere e Infrastrutture della Sardegna risalgia a fine 2018, l'operatività della stessa è relativamente recente. Le attività di selezione del personale hanno avuto inizio nel settembre del 2019 e si sono concluse nell'Aprile del 2020. L'AU originario, Ing. Marco Dario Cherchi ha cessato la propria carica in data 14.02.2020 ed il proseguo dell'attività, a causa dell'emergenza sanitaria nazionale, ha avuto un fisiologico rallentamento. La nomina dell'attuale AU, Avv. Luca de Angelis, pertanto, è avvenuta solo in data 18.06.2020, con D.G.R. n. 31/23 e divenuta effettiva con decorrenza dal 29.06.2020. Con la nomina dell'AU è ripresa l'attività e sono state messe in atto tutte le azioni finalizzate a rendere immediatamente operativa la società (ricerca della sede, adempimenti amministrativo-contabili, acquisizione forniture) ed infine, a decorrere dal mese di settembre 2020, si è provveduto all'immissione in servizio di un primo contingente del personale, nelle more dello sviluppo di tutte le attività, in considerazione del reale fabbisogno.

4. OBIETTIVI

La predisposizione del PTPCT 2021 – 2023 ha come principale finalità quella di applicare i generali principi di legalità, di correttezza, di buon andamento e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla OIS s.r.l.

L'individuazione di specifiche misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione consente anche di analizzare e verificare le modalità, in termini di conformità ai principi generali, dello svolgimento dei procedimenti interni della società.

Il PTPCT persegue, in generale, l'obiettivo di informare e sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nella sua redazione ed i destinatari dello stesso ad impegnarsi fattivamente nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio contenute nel presente documento e nell'osservanza delle regole interne, nonché di assicurare la correttezza dei rapporti tra la Società e i soggetti che con essa intrattengono relazioni.

In particolare, i principali obiettivi del Piano Triennale di OIS Srl sono tre:

1. creare un contesto sfavorevole all'insorgere di comportamenti o fenomeni di corruzione;
2. ridurre le opportunità/condizioni per cui si possono generare casi di corruzione;
3. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.

Per l'anno 2021 la società si prefigge, inoltre, di:

migliorare la capacità di monitorare gli eventi corruttivi;

comprendere i "fattori che innescano la corruzione" (conflitti di interessi) cioè come si genera la corruzione, per identificare tempestivamente gli eventi corruttivi che si verificano nonostante l'esistenza di un sistema di prevenzione.

Gli obiettivi strategici sono sviluppati in una serie di azioni di intervento e indicatori di misurazione, con relative indicazioni dei responsabili della loro attuazione e delle fasi e tempi di monitoraggio.

La traduzione operativa degli obiettivi strategici e l'attuazione delle azioni di miglioramento e di prevenzione, devono però tener conto di alcune specifiche criticità che qui di seguito si riportano:

1. In primo luogo l'obbligo normativo che ribadisce l'invarianza finanziaria nell'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei successivi decreti attuativi. La mancata individuazione di finanziamenti ad hoc rende critica e complessa l'implementazione di percorsi organizzativi, gestionali ed operativi per

ridurre gli eventuali rischi corruttivi, ma anche semplicemente l'applicazione di tutti gli obblighi normativi previsti;

2. Le trasformazioni organizzative che, a livello aziendale, sono attualmente in atto. Attualmente OIS Srl è in fase di avvio e pertanto è dotata di un organico ridotto a n. 5 dipendenti, si ritiene tuttavia che nell'immediato futuro la sua dimensione debba essere incrementata con la previsione di nuove assunzioni che inevitabilmente determineranno la necessità di programmare e recepire nell'aggiornamento dei futuri piani triennali un contesto organizzativo maggiormente strutturato anche con riferimento alla predisposizione di misure idonee a prevenire comportamenti di corruzione.

In questa prospettiva, la funzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione non si definisce come semplice esecutore di adempimenti formali, né come burocrate incaricato di controlli ispettivi, quanto piuttosto come promotore di cambiamento finalizzato alla costruzione di una pubblica amministrazione etica.

Questo vuol dire, per il sistema aziendale prevenzione corruzione, definire un modello di strategia di prevenzione della corruzione e/o dell'illegalità coerente, organico e diffuso, garantendone la concreta attuazione in maniera integrata con gli obiettivi, mission e vision aziendale, realizzare una sistematica azione di monitoraggio e valutazione della sua reale efficacia preventiva, finalizzando sempre tale sistema all'incremento del cambiamento culturale e all'empowerment degli operatori e dell'organizzazione verso i valori della legalità, della trasparenza, dell'etica pubblica. Oggi invece assistiamo alla costruzione/applicazione di strumenti di controllo sempre più ridondanti per evitare che l'organizzazione ci sfugga, con il rischio concreto di scollamento tra sistemi di controllo e l'agire quotidiano, e di una deriva esclusivamente adempimentale nell'ambito della normativa in oggetto.

Il vero obiettivo di un sistema aziendale per la prevenzione della corruzione incentrato su una logica di controllo manageriale evoluto è invece quello di sviluppare la capacità di costruire cambiamento e innovazione poiché l'organizzazione aziendale, più che un sistema di regole, è piuttosto un sistema di relazioni e l'etica, come la corruzione al suo opposto, si costruisce socialmente poiché anch'essa si sviluppa come sistema di relazioni.

5. QUADRO NORMATIVO

Di seguito si riportano le fonti normative consultate per la predisposizione del PTPCT:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*"; il decreto legislativo n. 39/2013 si applica anche alle società in house providing costituite ed interamente controllate dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 del d.lgs. n. 39/2013 e dal piano nazionale anticorruzione al punto 3.1.1. Tali società, infatti, sono da annoverare tra gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, in quanto esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche.
- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- Legge 27 marzo 2015 n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*";
- Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (c.d. "Spazzacorrotti);
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";
- D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante norme sulla "*Revisione e semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*";
- delibera ANAC n. 831 del 2.8.2016 recante "*Piano Nazionale Anticorruzione 2016*";

- delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 recante “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- linee-guida ANAC approvate con determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016;

6. CORRUZIONE

Il PTPCT viene redatto nell’ottica della prevenzione dei reati di riferimento. Nel corso dell’analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un’accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, Libro II del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento della Società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa da parte di soggetti esterni, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell’analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dalla Società. In fase di elaborazione dello strumento, l’attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per finalità indicate dall'art 319”;

5. Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

7. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

8. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad € 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Così come accennato in premessa, è bene ribadire che la definizione di corruzione proposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) va intesa in modo più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione; essa comprende la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse comune a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Si tratta quindi di atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

7. SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti coinvolti nel processo di elaborazione, adozione ed attuazione del PTPCT sono i seguenti:

- l'Amministratore Unico della OIS s.r.l.: quale organo di indirizzo approva il PTPCT e provvede a quanto di dovere per la sua esecuzione e diffusione, garantendo le necessarie risorse umane e finanziarie. In assenza del dirigente, esercita le funzioni di controllo, raccordo e coordinamento;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: RPCT della OIS s.r.l. è il dott. Giorgio Murgia, funzionario amministrativo della Società, confermato a seguito della nomina avvenuta con Determinazione n. 15 del 02.09.202, in assenza del dirigente, tenendo conto delle ridotte dimensioni organizzative della società e in osservanza dell'obbligo normativo che ribadisce l'invarianza finanziaria nell'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei successivi decreti attuativi.

Al proposito si rappresenta che, così come previsto dalla Delibera ANAC n. 1134/2017 (§ 3.1.2.) in merito alla nomina del RPCT nelle società in controllo pubblico, stante il divieto, stabilito all'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, di affidare l'attività di predisposizione del PTPCT a soggetti estranei all'Amministrazione, qualora queste risultino prive di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che comunque garantisca idonea conoscenza della materia dell'organizzazione e della prevenzione della corruzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base di un'attenta analisi della dotazione di personale della società OIS Srl, le funzioni di RPCT sono state assegnate all'unico funzionario amministrativo presente in organico, in quanto lo stesso possiede preparazione e conoscenze giuridiche (Laurea in Giurisprudenza e abilitazione all'esercizio della professione forense) e nello specifico idonea conoscenza della materia dell'organizzazione e della prevenzione della corruzione, maturata attraverso la precedente attività professionale presso un ente locale e la formazione continua presso la società OIS Srl.

Si evidenzia che la decisione in ordine alla nomina dell'RPCT è ricaduta sul Dott. Giorgio Murgia, nonostante lo stesso ricopra all'interno della società il delicato ruolo di responsabile di affidamento in fase di gara in quanto, nell'attuale assetto organizzativo della società, le funzioni di controllo sull'attività dell'ufficio contratti, area esposta notoriamente ad un alto rischio corruttivo, sono affidate direttamente all'Amministratore Unico.

- il personale dipendente del OIS s.r.l.: composto attualmente da un funzionario amministrativo, tre funzionari tecnici ed un assistente amministrativo, provvede al funzionamento della struttura della Società.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano eventuali situazioni di illecito o di conflitto di interessi;

- i collaboratori a qualsiasi titolo della Società: osservano ed applicano le misure contenute nel PTPCT.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012 il presente PTPCT viene approvato dall'Amministratore Unico su proposta del RPCT.

Nella predisposizione e gestione del Piano si tiene conto delle particolarità della OIS s.r.l. quale società *in house providing* ad intera partecipazione pubblica.

Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale della OIS s.r.l. nella sezione "Società trasparente", anche con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica al quale è possibile inviare segnalazioni da parte di terzi e stakeholders.

8. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

7.1 L'analisi del contesto esterno ed interno.

La prima fase del processo di gestione del rischio che ha portato alla redazione del Piano è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase la Società ha acquisito le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

A seguito della valutazione tanto del contesto esterno che interno non sono ad oggi emersi eventi corruttivi di alcun genere segnalati alla OIS stessa o all'autorità giudiziaria.

7.2 La mappatura dei processi e l'individuazione delle aree di rischio.

Definito il contesto interno ed esterno si è quindi provveduto a mappare tutte le aree, i processi e le attività di processo al fine di individuare tra esse quelle per le quali pare opportuno implementare misure di prevenzione.

Tra le aree prese in considerazione ci sono le aree di rischio obbligatorie individuate dall'art. 1, co. 9, lettera a) e co. 16, legge n. 190/2012, e dal PNA 2019 ed in particolare:

- 1) procedure di individuazione e scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- 2) scelte discrezionali che implicino il conferimento di incarichi;
- 3) gestione dell'esecuzione dei contratti stipulati a seguito della individuazione del contraente per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- 4) acquisizione e gestione del personale;
- 5) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

7.3 La valutazione del rischio.

Una volta individuate le aree, i processi e le attività di processo maggiormente esposti ai rischi si è provveduto alla valutazione dello stesso, individuando innanzitutto i possibili eventi rischiosi riferibili ad uno o più processi.

La successiva stima del rischio è stata operata utilizzando, come consigliato dall'Allegato 1 del PNA 2019, un approccio qualitativo basato principalmente su tre indici, individuati tra quelli previsti dallo stesso Allegato 1, e più precisamente:

- il livello di interesse esterno;
- la discrezionalità e la trasparenza nel processo decisionale;
- la manifestazione di eventi corruttivi passati.

7.4 Le misure di trattamento del rischio.

Successivamente all'analisi del rischio, si è proceduto alla progettazione del sistema del trattamento dei rischi individuati nella fase precedente, la quale comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche a seconda della natura del processo e del giudizio ad esso attribuito in sede di valutazione.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione.

9. WHISTLEBLOWING – PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI ALL'INTERNO DI SOCIETÀ TRASPARENTE

L'articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto "*whistleblowing*". In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

L'istituto del "*whistleblowing*" è stato oggetto di una evoluzione normativa iniziata con la legge 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, cd legge Severino, la legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e le "Linee guida Anac 2019 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing)"

L'art. 1 della Legge 179 del 2017 prevede che:

"Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, SEGNALA al Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o DENUNCIA all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione".

Il legislatore italiano con l'intento di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione, ha previsto, mutuandola dalla legislazione anglosassone la figura del "Whistleblower" ovvero "l'autore di segnalazione di reati o irregolarità" in quanto si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo.

Ne discende il problema di assicurare una “tutela rafforzata” al lavoratore che segnala una condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro, e al tempo stesso la necessità di contemperare la “tutela del soggetto che viene segnalato” da comportamenti diffamatori e calunniosi. Per garantire l’applicazione di tali disposizioni, Ois Srl ha predisposto per i dipendenti compresi i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica, un sistema attraverso il quale proporre segnalazioni di reati o altre irregolarità.

Il procedimento è semplice: la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un modulo e può essere inviata in forma anonima ad una casella di posta elettronica dedicata (segnalazioneilleciti@opereinfrastrutture Sardegna.it); la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e gestita mantenendo la confidenzialità con il segnalante.

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale sia all’interno dell’ente che fuori, garantendo la tutela dell’anonimato in ogni circostanza.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un modulo reso disponibile sulla sezione “Società trasparente” all’indirizzo web: <http://opereinfrastrutture Sardegna.it/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/> e può essere inviata in forma anonima alla casella di posta elettronica dedicata segnalazioneilleciti@opereinfrastrutture Sardegna.it ;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante e se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza;

A fini esplicativi è possibile:

- Segnalare o denunciare reati che possono comportare danni patrimoniali o di immagine all’Amministrazione e alla collettività

- Segnalare condotte che costituiscono violazione del codice di comportamento
- Segnalare irregolarità e anomalie utili alla prevenzione della corruzione
- Segnalare conflitti di interesse

TRASPARENZA

10. I PROTOCOLLI DI LEGALITÀ - PATTI DI INTEGRITÀ

Al fine del rafforzamento e del promovimento dell'integrità nell'agire pubblico e nella società civile, da tempo, gli Enti pubblici e le Istituzioni sono chiamati a intervenire in maniera sempre più incisiva, particolarmente in alcuni settori singolarmente esposti alla penetrazione del fenomeno corruttivo come, ad esempio, quello delle pubbliche commesse, il tutto attraverso l'adozione di misure ad hoc, tra le quali si inseriscono anche i Protocolli di Legalità. Nello specifico, essi costituiscono strumenti che l'Ente/Istituzione adotta al fine di disciplinare i propri comportamenti e quelli degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50/2016. I Protocolli, infatti, stabiliscono sostanzialmente l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa o vantaggio o beneficio, sia in forma diretta che indiretta, oltre alla reciproca e formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ciò che sinteticamente si declina in maniera varia nel generale divieto di compiere atti limitativi o distorsivi della concorrenza. In particolare, la partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione in eventuali altri elenchi e/o albi detenuti dall'Ente viene subordinata all'accettazione vincolante del Protocollo di Legalità che, peraltro, deve trovare necessaria applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto. OIS s.r.l., condividendo lo spirito etico sotteso allo strumento e nella convinzione che esso possa contribuire a rafforzare la cultura della buona amministrazione ed il senso dei giusti comportamenti e procedure, ha adottato, con Determinazione AU n. 19 del 28/09/2020, per l'economia del procedimento e per non ingenerare sovrapposizioni, il modello di Patto di integrità approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna, approvato con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.

11. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ulteriore strumento al fine di prevenire comportamenti di corruzione è rappresentato dal codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Amministratore Unico ed il personale in servizio si uniformano al codice di comportamento che il personale dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna e delle società partecipate adottato con D.G.R. 3/7 del 31/01/2014, che sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

OIS Srl, al fine di rendere partecipi dei principi e comportamenti cui si ispira la propria azione, inserisce nei propri bandi di gara una dichiarazione con la quale i propri fornitori, in caso di aggiudicazione, si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

12 . SEZIONE TRASPARENZA

1. AMBITO APPLICATIVO

La OIS s.r.l. recepisce ed applica quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), e nello stesso si è adeguato al dettato del D.lgs. 97/2016, il quale ha profondamente innovato le norme del citato Decreto Trasparenza.

Per tale motivo la Società provvede a valorizzare ed aggiornare la sezione "Società trasparente" del proprio sito web agli obblighi previsti dalla citata normativa, con particolare riferimento all'accesso civico e alla possibilità di collaborazione degli stakeholders.

2. SOGGETTI E FUNZIONI

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione della OIS s.r.l. svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza (RPCT), coadiuvato dagli altri soggetti ed organi di cui al punto 6 che precede.

3. PRINCIPALI STRUMENTI DI TRASPARENZA

Tra i principali strumenti di trasparenza, oggetto di particolare attenzione da parte della Società, vi è l'accesso agli atti, ed in particolare l'accesso generalizzato introdotto dal D.lgs. 97/2016

derivato dalla forma di accesso esistente nei paesi anglosassoni denominata Freedom of information act (FOIA).

Tale forma di accesso si è aggiunta alle due già esistenti, così che l'attuale normativa in materia risulta articolata nel modo che segue:

1) accesso agli atti documentale: forma di accesso molto ampia nell'oggetto e quanto a profondità, esclusa solo nei pochi casi tassativamente previsti dalla legge, ma esercitabile unicamente da chi possa vantare un interesse all'accesso concreto, attuale e corrispondente ad una situazione soggettiva giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto;

2) accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D.lgs. 33/2013: accesso agli atti per i quali vige l'obbligo di pubblicazione di cui allo stesso decreto legislativo 33/2013;

3) accesso civico generalizzato art. 5, comma 2, D.lgs. 33/2013: forma di accesso particolarmente ampia che consente a chiunque vi abbia interesse, indipendente dalla titolarità di posizioni soggettive connesse all'atto, di accedere a tutti i dati, informazioni e documenti formati o comunque detenuti da una pubblica amministrazione, con il limite dei casi di esclusione tassativamente previsti dall'art. 5 bis dello stesso decreto legislativo.

4. TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, la pubblicazione dei dati in "Società trasparente" è effettuata previa verifica dell'esistenza di uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 o da altre fonti normative. Anche in questi casi, tuttavia, viene assicurato il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità, adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.

Com'è noto il RGPD ha introdotto, tra l'altro, la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD). In particolare, all'art. 37 del RGD viene stabilito che il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato

con persona fisica o giuridica esterna all'ente. Nel primo caso, OIS in conformità alle direttive del PNA 2019 ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Al RPD spetta, infatti, il delicato compito di ricercare il giusto equilibrio tra due esigenze contrapposte: quella della full disclosure e della privacy. La soluzione deve essere individuata attraverso la valutazione degli interessi in gioco alla luce dei principi che permeano la normativa europea sulla protezione dei dati e la normativa nazionale sulla trasparenza. Ai fini del bilanciamento e allineamento di questi sistemi ai valori del RGPD, la dimensione organizzativa predisposta dal titolare del trattamento costituisce un elemento fondamentale.

Così, ai sensi dell'art. 25 del RGPD, il titolare del trattamento è tenuto a porre in essere «misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita (privacy by default) solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento» inoltre, lo stesso deve mettere «in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la *pseudonimizzazione*, volta ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la *minimizzazione*[...]».

Proprio attraverso la realizzazione di tali misure, la complessità del bilanciamento tra il diritto alla conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali, dovrebbe trovare una notevole semplificazione.

OIS Srl, muovendo dall'analisi della propria organizzazione ha effettuato un monitoraggio dai procedimenti amministrativi ed ha individuato, per ciascuno di essi, le attività che implicano un trattamento dei dati personali. Alla luce della disamina effettuata, in considerazione del fatto nell'organico della società non sono presenti figure professionali idonee, è emersa la necessità di avvalersi di un consulente esterno. Al proposito si evidenzia che, attesa la natura di società in house di Ois Srl, sono in corso opportuni approfondimenti per accertare se l'adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati debba essere attuato in armonia con le linee guida del socio unico poiché parte dei dati spesso derivano dalle convenzioni sottoscritte con i servizi competenti della Regione Sardegna.

Allegato: "Tabella mappatura processi"

Approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 27 del 30/03/2021.